



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanza: / 16/08
Registro Generale: 10071/2007

Sezione Quinta

composto dai Signori: Pres. Raffaele Iannotta
Cons. Aldo Fera
Cons. Marzio Branca
Cons. Francesco Caringella Est.
Cons. Michele Corradino

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **08 Gennaio 2008**

Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto dalla:

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

rappresentata e difesa:

dall'Avv. GIAN PIERO CONTU
dall'Avv. PAOLO CARROZZA
e dall'Avv. VINCENZO CERULLI IRELLI

con domicilio eletto in Roma

VIA DORA, 1
presso
l'Avv. VINCENZO CERULLI IRELLI

contro

PILI MAURO
non costituitosi;

e nei confronti dell'
UFFICIO REGIONALE DEL REFERENDUM
non costituitosi;

Interveniente ad Adiuvandum

L'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WIDE FUND FOR NATURE

rappresentata e difesa:

dall'Avv. ALESSIO PETRETTI

con domicilio eletto in Roma

VIA DEGLI SCIPIONI 268/A

presso

l'Avv. ALESSIO PETRETTI

per la riforma, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del **TAR SARDEGNA - CAGLIARI - 2^A SEZIONE 2179/2007**, resa tra le parti, concernente RIGETTO ISTANZA DI REFERENDUM POPOLARE PER ABROGAZIONE DELIBERA G.R. .

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell':

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WIDE FUND FOR NATURE

Udito il relatore Cons. Francesco Caringella e uditi, altresì, per le parti gli Avv.ti Cerulli Irelli, Carrozza, Contu, Balleno per delega Lauro e Petretti;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 33 della legge n. 1034/1971, avuto anche con riguardo al costante indirizzo giurisprudenziale che qualifica in termini di diritto soggettivo politico inaffievolibile la posizione che si appunta in capo ai promotori dell'iniziativa referendaria, con conseguente radicamento della giurisdizione ordinaria;

P.Q.M.

Accoglie l'appello (Ricorso n. 10071/2007) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, sospende la sentenza appellata.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 08 Gennaio 2008

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 10071/2007) è stata trasmessa al
.....
..... a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma

IL DIRIGENTE